

le norme degli articoli 125 e seguenti del Codice per la marina mercantile presumentoli provenienti da sinistro di mare; (2080)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1587, che fissa il termine per il riscatto delle indennità da parte degli equipaggi mercantili contro i rischi di guerra; (2081)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 477, concernente la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze di carico emesse anteriormente al 1° settembre 1914, nei territori annessi al Regno; (2082)

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 25 settembre 1921, n. 1336, 19 gennaio 1922, n. 13 e 22 marzo 1922, n. 879, che recano provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali; (2083)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile; (2084)

Ratifica del Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1784, e conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1719, relativi al conto corrente istituito fra il Ministero delle finanze e quello della marina per i servizi del traffico marittimo; (2085)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, che stabilisce nuove norme per la matricolazione della gente di mare; (2086)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338, che fissa il termine per ricorrere alla Commissione arbitrale istituita col decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 844; (2087)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 834, che modifica il Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile; (2088)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali; (2089)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che erige in ente morale la Cassa invalidi della marina mercantile stabilendone gli scopi e l'ordinamento; (2090)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242, che abroga vari decreti luogotenenziali emanati durante la guerra, riflettenti la navigazione mercantile; (2091)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1849, riguardante gli aspiranti alla patente di capitano di lungo corso; (2092)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304, che sopprime il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari; (2093)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1920, n. 305, che istituisce un nuovo posto di sottosegretario di Stato per il Ministero dell'industria e commercio; (2094)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1923, n. 167, che abroga il decreto luogotenenziale 18 luglio 1915, numero 1112, relativo al divieto del trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili; (2095)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366, che estende al territorio della Venezia Giulia taluni provvedimenti legislativi già esistenti per la marina mercantile nazionale. (2096)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

#### Si riprende la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Uberti, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritiene che la volontà risoluta di raggiungere il pareggio debba essere coordinata con il minor grado possibile di difficoltà per superare la crisi della mano d'opera nel periodo della smobilitazione industriale e fa voti in conseguenza che le impostazioni per il bilancio dei lavori pubblici, più che riduzione nel loro ammontare, subiscano una graduazione presciogliendo i lavori più direttamente e a meno lunga scadenza economicamente produttivi; e in particolare fa voti che sia riesaminato il decreto 25 novembre 1923 e ricostituito così nella sua integrità il capitolo 83 del bilancio di agricoltura ».

UBERTI. Questa discussione sull'esercizio provvisorio in regime di pieni poteri è di natura particolarmente eccezionale, tanto che alcuni fra i più autorevoli membri